

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1788)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 AGOSTO 1974

Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) riordinato con decreto ministeriale 26 luglio 1967 dei Ministri della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, è stato ristrutturato con la legge n. 1240 del 15 dicembre 1971.

L'INFN ha il compito istituzionale di promuovere, coordinare ed effettuare ricerche sperimentali e teoriche nel campo della fisica nucleare fondamentale, cioè nel campo della fisica dei nuclei atomici e delle particelle elementari. L'Istituto è ente di diritto pubblico con bilancio autonomo. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che la sopracitata legge n. 1240, stabilisce che i provvedimenti legislativi relativi ai finanziamenti pluriennali dell'Istituto sono proposti su iniziativa

del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1973, spetta al Ministero della pubblica istruzione provvedere ai finanziamenti dell'INFN.

Sin dal 1969 l'Istituto ha ricevuto i propri finanziamenti nel quadro del contributo che fu assegnato al Comitato nazionale per l'energia nucleare con la legge 13 maggio 1965, n. 494, per il quinquennio 1965-1969.

A partire dal 1° gennaio 1970, avrebbe dovuto quindi avere decorrenza il II piano quinquennale dell'Ente e l'INFN, pertanto, predispose il proprio piano quinquennale e lo sottopose ai Ministri vigilanti ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

In seguito al progressivo slittamento nel tempo dell'attuazione del programma eco-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nomico nazionale, il piano quinquennale dell'INFN, su sollecitazione dei Ministri vigilanti, è stato esteso all'anno 1975.

In data 4 giugno 1971 il piano quinquennale dell'INFN venne esaminato assieme a quello del CNEN dal CIPE, il quale, nell'esprimere il proprio avviso di massima favorevole, ravvisava la opportunità di un suo parziale ampliamento, dettando al riguardo direttive per la definizione delle attività da trasferire dal CNEN all'INFN. Ciò al fine di affidare all'INFN l'intero settore della ricerca pubblica nazionale attinente alla fisica nucleare fondamentale.

Nell'attesa di poter correlare i piani pluriennali dell'INFN e del CNEN al piano economico nazionale, in corso di preparazione, gli esercizi finanziari 1970, 1971 e 1972 venivano così a configurarsi come « anni ponte » per il finanziamento dei quali, con apposite leggi era assegnato al CNEN un contributo annuale comprensivo della quota da destinare all'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Il 1973 avrebbe dovuto pertanto costituire il quarto anno di applicazione del piano pluriennale 1970-1975. Di converso, anche per detto anno, è stato assegnato all'Istituto un finanziamento di lire 6 miliardi.

Pertanto, mentre si fa riserva di presentare gli opportuni provvedimenti di legge, nel quadro delle disposizioni contenute negli articoli 26 e 27, primo comma, della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, per il finanzia-

mento dei nuovi programmi a carattere pluriennale dell'Istituto, si propone, con l'articolo 2 del presente disegno di legge, di inserire il finanziamento annuale dell'Istituto nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Ciò perchè l'attività dell'ente, caratterizzata in modo precipuo da ricerche con svolgimento pluriennale e da iniziative volte alla utilizzazione da parte italiana del protosincrotrone europeo da 300 GeV (CERN), richiede che l'INFN possa fare assegnamento su disponibilità finanziarie che abbiano carattere di continuità. Infatti negli ultimi anni il sistema adottato del finanziamento determinato anno per anno con legge *ad hoc* ha gravemente compromesso, anche per gli inevitabili ritardi che l'iter di approvazione di una specifica legge di finanziamento comporta, il funzionamento dell'Istituto, rischiando di pregiudicarne in modo irreversibile l'efficienza e di non consentirgli il pieno svolgimento dei compiti istituzionali.

In tal modo i contributi annuali dell'INFN saranno determinati, in carenza di provvedimenti legislativi pluriennali, con la legge di bilancio.

Con l'articolo 3 si propone che per l'esercizio finanziario 1974 il contributo all'INFN venga determinato nella misura di lire 9 miliardi il cui importo trova copertura nello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'Istituto nazionale di fisica nucleare è assegnato, per l'anno 1974, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un contributo di lire 9 miliardi.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, alle occorrenze relative all'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare si provvederà con contributi annui, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la cui misura, ove non risultassero ancora perfezionati i provvedimenti legislativi di finanziamento previsti dall'articolo 27 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, verrà determinata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base delle indicazioni del CIPE.

Art. 3.

All'onere di lire 9 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1974, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.